

Modalità di fruizione del periodo di congedo ordinario.

(Risposta a quesito del 20 dicembre 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2001, ha adottato la seguente delibera:

«il dott....., giudice del Tribunale di Catania, con istanza dell'8 maggio 2001, "premessi di avere avanzato domanda di concessione di numero tre giorni di congedo per festività soppresse, avendo ancora a disposizione numero diciassette giorni di ferie residue dell'anno precedente, e che il Presidente del Tribunale, pur senza l'adozione di una statuizione espressa sulla domanda, ha fatto conoscere per le vie brevi la volontà di non accogliere la domanda, invitando il dott..... a "richiedere la fruizione parziale di giorni a valere sul residuo feriale pregresso", invito poi accolto dal magistrato interessato, ha chiesto di sapere "se la scelta di richiedere il godimento di giorni di congedo a fronte di festività soppresse sia sindacabiledal Capo dell'Ufficio, ovvero se il diritto in questione sia "perfetto" e non sottoponibile a condizioni di sorta....";

- letto e condiviso l'allegato parere dell'Ufficio Studi e Documentazione n. 511/01 del 17.10.2001 (all.), nel quale si legge che la legge 23 dicembre 1977, n. 937, relativa all'attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, statuisce all'art. 1 che "ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.";

- che con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato l'applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha contestualmente raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative, ".....delle esigenze di servizio e di garantire l'ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriale";

- che in occasione della delibera del 18 maggio 1989, il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver osservato che "la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 937/1977 si collega alla soppressione delle festività indicate dalla legge n. 54 del 1977 ed è stata ritenuta applicabile ai magistrati con circolare n. 5746/79 fatta propria dal Ministero di Grazia e Giustizia", ha ribadito "in conformità alle previsioni legislative, i magistrati hanno diritto di fruire, di ufficio,di due giornate in aggiunta al congedo ordinario (o ferie), la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi, ed, a domanda, di quattro giornate da concedere tenuto conto anche delle esigenze di servizio";

- che con una circolare, adottata nella seduta del 24 giugno 1981, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva ribadito l'applicabilità ai magistrati dell'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ha precisato che "normalmente il congedo ordinario deve essere goduto continuativamente in coincidenza con il periodo feriale" ma che "per ragioni di servizio è tuttavia possibile una diversa distribuzione, da parte dei capi degli uffici, del periodo di congedo durante l'anno come già stabilito da risoluzioni del C.S.M. con la possibilità di recupero nel semestre dell'anno successivo.....";

- che nella delibera consiliare del 13 febbraio 1992, infine, avente ad oggetto la risposta ai quesiti attinenti l'autorizzazione di ferie e permesso di assenza, si affermava, alla luce di una ricognizione di precedenti delibere consiliari, che "il termine posto dall'art. 15 della l. n. 312/1980 e art. 36 del D.P.R. n. 3/1957 - <<entro il primo semestre dell'anno successivo>> - è da intendersi come perentorio e non superabile e che il magistrato, essendo irrinunciabile il diritto alle ferie, ha il dovere di goderlo entro il detto limite". Non si esclude che per ragioni di oggettiva impossibilità il magistrato possa essere ammesso a fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa ostantiva, eventualmente superando il termine del primo semestre dell'anno successivo, sia pure eccezionalmente. Conclusivamente si afferma che "la programmazione ordinaria delle ferie può prevedere che, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il godimento delle ferie avvenga entro il primo semestre dell'anno successivo". Si aggiunge infine che "detto termine potrà essere ulteriormente superato solo in presenza di sopravvenute ed oggettive ragioni di impossibilità di godimento delle ferie nel periodo stabilito".

- ritenuto che conseguentemente, in relazione al quesito posto dal dott....., il dirigente dell'ufficio giudiziario deve discrezionalmente valutare la concedibilità dei giorni di riposo per festività soppresse, avendo riguardo alle esigenze di servizio; per cui non è incoerente che per uno stesso periodo temporale il dirigente dell'ufficio giudiziario neghi la concessione del riposo per festività soppresse e conceda la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell'anno precedente siano goduti dall'interessato entro il primo semestre dell'anno successivo, salvi casi eccezionali, quali possono essere stati di malattia e non certo scelte arbitrarie del singolo;

- che l'imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell'anno pregresso o al periodo di riposo per festività soppresse non è quindi un dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell'ufficio, o ancor di più un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine perentorio del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l'osservanza dell'indicato termine;

delibera

- di rispondere al quesito posto dal dott....., giudice del Tribunale di Catania, nei termini di cui in premessa.»

ALLEGATO

Parere n. 511/01 dell'Ufficio Studi e Documentazione

I. Premessa.

La Quarta Commissione referente ha deliberato, nella seduta del 23 luglio 2001, di richiedere a questo Ufficio Studi e Documentazione una relazione su quanto in oggetto indicato: il dott....., magistrato addetto al tribunale di Catania, ha chiesto di sapere "se la scelta di richiedere il godimento di giorni di congedo a fronte di festività soppresse sia sindacabile..... dal Capo dell'Ufficio....., ovvero se il diritto in questione sia <<perfetto>> e non sottoponibile a condizioni di sorta.....". L'indicato magistrato ha posto il quesito dopo aver premesso di avere avanzato domanda di concessione di numero tre giorni di congedo per festività soppresse, avendo ancora a disposizione numero diciassette giorni di ferie residue dell'anno precedente. Il presidente del Tribunale, pur senza l'adozione di una statuizione espressa sulla domanda, ha fatto conoscere per le vie brevi la volontà di non accogliere la domanda, invitando il dott. a "richiedere la fruizione parziale di giorni a valere sul residuo feriale pregresso", invito poi accolto dal magistrato interessato.

II. Osservazioni dell'Ufficio Studi.

2.1. Sul potere discrezionale dei dirigenti degli uffici giudiziari nella concessione delle giornate di riposo per festività soppresse.

La legge 23 dicembre 1977, n. 937, relativa all'attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, statuisce all'art. 1 che "ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi".

Con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il Consiglio superiore della Magistratura ha affermato l'applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha contestualmente raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative, ".....delle esigenze di servizio e di garantire l'ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriale". In occasione della delibera del 18 maggio 1989 il Consiglio superiore della Magistratura ha osservato che la disposizione appena trascritta della legge n. 937/1977 si collega alla soppressione delle festività indicate dalla legge n. 54 del 1977 ed è stata "ritenuta applicabile ai magistrati con circolare n. 5746/79 fatta propria dal Ministro di Grazia e Giustizia"; immediatamente dopo nell'indicata delibera si osserva che, in conformità alle previsioni legislative, "i magistrati hanno diritto di fruire, di ufficio,di due giornate in aggiunta al congedo

ordinario (o ferie), la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi, ed, a domanda, di quattro giornate da concedere tenuto conto anche delle esigenze di servizio". Il richiamo alle esigenze di servizio, come parametro necessario dell'esercizio del potere del dirigente dell'ufficio, si rinviene in altre decisioni consiliari che hanno affrontato il tema delle modalità di concessione delle giornate di riposo per festività soppresse: la delibera del 14 giugno 1995, di risposta ad un quesito, chiarisce che il diritto del magistrato è subordinato alle esigenze di servizio, tanto che "pienamente legittimo sarebbe il provvedimento del capo dell'ufficio che operasse un diniego all'istanza di concessione deducendo l'esistenza di particolari esigenze di servizio". Ancor prima, con la deliberazione del 2 luglio 1980 (in Not., 15 luglio 1980, n. 11), il Consiglio superiore della Magistratura aveva riconosciuto ai dirigenti degli uffici giudiziari il potere "di stabilite in quale periodo dell'anno i magistrati possono essere autorizzati a recuperare iquattro giorni di riposo per festività soppresse tenendo conto delle esigenze del servizio e del corretto funzionamento degli uffici".

2.2. Sulla posticipazione del godimento delle ferie.

L'art. 15 l. 11 luglio 1980, n. 312, avente ad oggetto il congedo ordinario degli impiegati civili dello Stato, statuisce che "il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo": prosegue con la previsione di applicabilità di tali regole "nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133", ossia del personale dirigenziale dello Stato. Parimenti l'art. 36 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, stabilisce all'ultimo comma che "il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo". Ambedue le disposizioni sono state ritenute applicabili ai magistrati ordinari come, tra le altre, si afferma nella delibera consiliare del 5 marzo 1981, avente ad oggetto l'applicabilità ai magistrati della disposizione contenuta nell'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ha ritenuto il Consiglio superiore della Magistratura che "l'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312.....precisa, al secondo comma, che la disposizione si applica anche nei confronti del personale di cui all'art. 133 della legge, cioè al personale con qualifica di dirigente: ne deriva che la normativa è applicabile anche ai magistrati come generalmente è stato ritenuto per la normativa sulla dirigenza statale". A questa estensione non è di ostacolo "il principio contenuto nell'art. 277 ordinamento giudiziario in quanto deve escludersi che la disciplina del congedo ordinario di cui all'art. 15 della legge 1980, n. 312, sia contraria alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e dei relativi regolamenti". Con una circolare di poco successiva, adottata nella seduta del 24 giugno 1981, il Consiglio superiore della Magistratura ha ribadito l'applicabilità ai magistrati dell'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ha precisato che "normalmente il congedo ordinario deve essere goduto continuativamente in coincidenza con il periodo feriale" ma che "per ragioni di servizio è tuttavia possibile una diversa distribuzione, da parte dei capi degli uffici, del periodo di congedo durante l'anno come già stabilito da risoluzioni del C.S.M.....con la possibilità di recupero nel semestre dell'anno successivo.....". La delibera consiliare del 13 febbraio 1992, di risposta a quesiti attinenti alla delibera del 18.9.1991 in materia di autorizzazione di ferie e permesso di assenza, afferma, alla luce di una ricognizione di precedenti delibere consiliari, che "il termine posto dall'art. 15 della l. n. 312/1980 e art. 36 del D.P.R. n. 3/1957 - <<entro il primo semestre dell'anno successivo>> - è da intendersi come perentorio e non superabile e che il magistrato, essendo irrinunciabile il diritto alle ferie, ha il dovere di goderlo entro il detto limite". Non si esclude che per ragioni di oggettiva impossibilità il magistrato possa essere ammesso a fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa ostantiva, eventualmente superando il termine del primo semestre dell'anno successivo, sia pure eccezionalmente. Conclusivamente si afferma che "la programmazione ordinaria delle ferie può prevedere che, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il godimento delle ferie avvenga entro il primo semestre dell'anno successivo." Si aggiunge infine che "detto termine potrà essere ulteriormente superato solo in presenza di sopravvenute ed oggettive ragioni di impossibilità di godimento delle ferie nel periodo stabilito".

III. Il quesito del dott.

Il breve esame qui riassunto delle fonti normative e delle relative delibere consiliari consente

un'agevole soluzione della questione posta dal dott., che così può articolarsi.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario deve discrezionalmente valutare la concedibilità dei giorni di riposo per festività soppresse, avendo riguardo alle esigenze di servizio; non è incoerente che per uno stesso periodo temporale il dirigente dell'ufficio giudiziario neghi la concessione del riposo per festività soppresse e conceda la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell'anno precedente siano goduti dall'interessato entro il primo semestre dell'anno successivo, salvi casi eccezionali, quali possono essere stati di malattia e non certo scelte arbitrarie del singolo.

L'imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell'anno pregresso o al periodo di riposo per festività soppresse non è quindi un dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell'ufficio, o ancor di più un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine perentorio del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l'osservanza dell'indicato termine.